

Regolamento per l'utilizzo dei campi di atletica leggera¹

Art. 1

Campo di applicazione del Regolamento per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. Il presente Regolamento si applica ai campi di atletica leggera in gestione A.S.I.S..
2. Il presente Regolamento si applica in toto al Campo scuola di Atletica leggera di via Maccani di Trento.
3. Il presente Regolamento si applica alla pista di atletica dello Stadio Briamasco di via Sanseverino di Trento nei limiti de:
 - la destinazione polifunzionale dello Stadio;
 - l'apertura al solo pubblico associativo e non individuale. La pista di atletica leggera dello Stadio Briamasco non ha abbonamenti destinati ad utenti individuali. Per l'utilizzo della pista di atletica dello Stadio Briamasco non sono rilasciate le tessere di riconoscimento previste dall'art. 4 del presente Regolamento;
 - l'orario di prenotazione degli utenti associativi e senza l'orario di apertura al pubblico individuale. La pista di atletica dello Stadio Briamasco non ha orario di apertura al pubblico esposto al pubblico;
 - la dotazione di attrezzatura sportiva per la disciplina dell'atletica leggera.

Art. 2

Apertura e destinazione d'uso dei campi di atletica leggera

1. I campi di atletica leggera sono di libero accesso, negli orari e nei giorni stabiliti da A.S.I.S. ed esposti al pubblico, a tutte le persone fisiche qualificabili come utenti individuali di A.S.I.S. o come tesserati dell'utente associativo di A.S.I.S., nel rispetto de:
 - il contratto d'uso stipulato con l'utente (individuale o associativo);
 - il presente Regolamento;

¹ Allegato introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 10/2005 del 12.10.2005, sostituito con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 1/2008 dd. 25.2.2008 e modificato con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2015 dd. 29.4.2015.

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

- in tema di regole del gioco e di accesso ai campi di gara e per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il regolamento tecnico della Federazione Italiana di Atletica leggera (FIDAL).
- 2. Nei campi di atletica leggera possono essere praticate le attività sportive compatibili con le caratteristiche tecniche e funzionali dell'impianto sportivo, nel rispetto del presente Regolamento e delle istruzioni d'uso comunicate dal servizio di custodia dell'impianto.
La decisione di compatibilità dell'attività sportiva rispetto all'impianto sportivo spetta ad A.S.I.S. al momento dell'istanza di prenotazione o di rilascio di abbonamento e al servizio di custodia durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 3

Requisiti per l'utilizzo dei campi di atletica leggera

1. L'utenza che intende usufruire di un campo di atletica leggera, dei locali annessi e delle attrezzature sportive, dovrà ottenere l'autorizzazione di A.S.I.S. e corrispondere la vigente tariffa pubblica d'uso. L'utenza associativa non affiliata alla FIDAL dovrà, prima dell'utilizzo dei campi di atletica leggera, dichiarare di avere preso visione e compreso il presente Regolamento d'uso ed in particolare le norme specificamente dedicate alla disciplina dei lanci. A tutti gli utenti associativi dei campi di atletica leggera sarà consegnata, unitamente alla prenotazione stagionale, copia del presente Regolamento d'uso.
2. La domanda di utilizzo dell'impianto sportivo deve essere presentata nei termini comunicati annualmente da A.S.I.S. e, nei casi di utilizzi non stagionali, almeno 10 giorni prima dell'effettivo utilizzo. La domanda per gare o manifestazioni deve essere presentata ad A.S.I.S. almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della gara o manifestazione. La domanda deve indicare se l'utilizzo del campo di atletica è richiesto anche per la pratica del lancio del martello, del peso, del disco e del giavellotto; in tal caso, l'utenza deve indicare il tecnico responsabile dei lanci e gli orari di svolgimento.
3. L'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di alunni e alunne delle scuole elementari non può avvenire senza la presenza costante di un insegnante e di un istruttore. L'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di alunni e alunne delle scuole medie inferiori e superiori non può avvenire senza la presenza costante di un insegnante di educazione fisica. L'insegnante e l'istruttore debbono avere la maggiore età. Il ruolo di figura responsabile a livello tecnico dell'attività sportiva praticata è assunto dall'istruttore per gli alunni/e di scuola elementare e dall'insegnante di educazione fisica per gli alunni/e di scuola media inferiore e superiore.
4. L'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di tesserati di utenti associativi di A.S.I.S. non può avvenire senza la presenza costante di un istruttore di maggiore età che assume il ruolo di figura responsabile a livello tecnico e organizzativo dell'attività sportiva praticata.
5. In ogni caso, l'utilizzo dei campi di atletica leggera da parte di minori non può avvenire senza l'accompagnamento costante, a cura dell'utente che ha prenotato, di persona adulta affidataria. A.S.I.S. e il servizio di custodia non

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

svolgono alcuna attività di vigilanza dei minori presenti all'interno dei campi di atletica leggera.

Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di atletica leggera i minori non accompagnati da persona adulta affidataria.

6. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante le gare sono quelle individuate all'art. 5 del presente Regolamento.

L'organizzatore della manifestazione o della gara ha la facoltà di allontanare dal campo di gara le persone non autorizzate ad accedervi.

7. Le persone autorizzate ad accedere al campo di gioco durante gli allenamenti sono esclusivamente:

- gli utenti singoli muniti di tessera di riconoscimento;
- i tesserati di utenti associativi muniti di tessera di riconoscimento;
- allenatori, insegnanti, istruttori e affidatari di minori delle persone indicate ai due precedenti punti;
- ausiliari del servizio di custodia.

Al campo di gioco non possono accedere spettatori, genitori e persone diverse da quelle sopra elencate.

Il servizio di custodia ha la facoltà di allontanare dal campo di gioco le persone non autorizzate ad accedervi.

8. Il servizio di custodia ha la facoltà di impedire o differire temporaneamente la pratica di singole discipline sportive in ragione del pericolo che dal loro svolgimento possa derivare per:

- l'incolumità dei praticanti, del pubblico o dei presenti all'interno dei campi di atletica leggera;
- l'integrità dell'attrezzatura sportiva e dell'impianto sportivo.

9. Il prato centrale dei campi di atletica leggera è riservato alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto. Il servizio di custodia ha l'obbligo di allontanare dal prato centrale le persone diverse dai lanciatori e dall'allenatore responsabile dei lanciatori.

10. Le zone dei campi di atletica diverse dal prato centrale sono precluse alla pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello, del peso e del giavellotto; in dette zone è altresì precluso il riscaldamento e l'allenamento dei lanciatori.

Il servizio di custodia ha l'obbligo di proibire la pratica dei lanci in zone diverse dal prato centrale dei campi di atletica.

11. Le prime due corsie sono riservate alle prove controllate dei tesserati FIDAL.

La zona antistante la tribuna delle corsie 4, 5 e 6 è riservata alle prove dei tesserati FIDAL per le discipline della velocità e degli ostacoli.

12. L'utilizzo dei campi di atletica leggera può essere sospeso o negato da A.S.I.S.:

1. per effetto di provvedimenti della Pubblica Autorità;
2. per ragioni di sicurezza e prevenzione incendio;
3. per ragioni di ordine pubblico;
4. in caso di forza maggiore e di cause accidentali,
5. in caso di sciopero;

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

6. per sopravvenute esigenze di garanzia del regolare svolgimento di campionati o di manifestazioni organizzati da Federazioni sportive e Enti di promozione;
7. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento dell'attività didattica delle Istituzioni scolastiche;
8. per sopravvenute esigenze di regolare svolgimento di particolari manifestazioni;
9. per contingenti condizioni meteo che comportino o consiglino la chiusura dei campi di gioco scoperti;
10. per esigenze tecniche di manutenzione di A.S.I.S. o del Comune di Trento.

In detti casi, il servizio di custodia ha l'obbligo di interdire l'accesso agli utenti individuali ed ai tesserati degli utenti associativi.

13. La pratica di discipline motorie diverse dalle discipline sportive dell'atletica leggera può svolgersi anche contemporaneamente alle discipline dell'atletica purchè siano scrupolosamente osservati il divieto di accesso al prato centrale riservato alle discipline dei lanci, il divieto d'uso delle corsie riservate alle prove, alla velocità e agli ostacoli, nonché rispettato l'obbligo di non arrecare pregiudizio all'incolumità propria e altrui.

Art. 4²

Tessere magnetiche

1. L'accesso in gruppo all'impianto degli utenti scolastici e degli utenti costituiti in società o associazioni sportive o altra forma associativa può avvenire dopo il ritiro dell'apposita tessera magnetica di gruppo. Gli atleti appartenenti a società e associazioni sportive dovranno essere in possesso di tessera magnetica personale da richiedersi a cura della società o associazione sportiva stessa.
2. L'accesso individuale all'impianto di utenti individuali può avvenire dopo il rilascio dell'apposita tessera magnetica che è individuale e nominativa. Gli utenti individuali dovranno consegnare ad A.S.I.S. al momento della richiesta di accesso un certificato medico di idoneità all'attività sportiva dell'atletica leggera.
3. Le tessere magnetiche sono da utilizzare ad ogni passaggio al tornello di accesso, sia in entrata che in uscita.
4. Le tessere magnetiche non sono cedibili.
5. La tessera magnetica ha validità per il periodo dell'abbonamento acquistato ma può essere ritirata da A.S.I.S. prima della scadenza nel caso in cui il possessore tenga un comportamento contrario alle norme contenute nel presente Regolamento, a leggi o a regolamenti tecnici federali vigenti.

² Articolo sostituito con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2015 dd. 29.4.2015.

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

Art. 5

Svolgimento di gare e manifestazioni

1. A.S.I.S. può disporre di riservare i campi di atletica leggera allo svolgimento di gare, manifestazioni e tornei da parte di Istituti scolastici, società ed associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive ed agli Enti di Promozione riconosciuti dal CONI. In occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sia al mattino che al pomeriggio, A.S.I.S. si riserva di sospendere l'uso del campo di atletica alle altre attività autorizzate.
2. L'utilizzo dell'impianto sportivo può essere autorizzato, previa richiesta scritta da presentare ad A.S.I.S., anche a utenti o gruppi di utenti per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamento.
In occasione dello svolgimento di manifestazioni non sportive, sia al mattino che al pomeriggio, A.S.I.S. si riserva di sospendere l'uso dell'impianto alle altre attività autorizzate.
3. Durante la preparazione e l'allestimento delle manifestazioni sportive e di quelle extrasportive, nell'impianto sportivo è vietato l'accesso di pubblico. È consentito l'accesso soltanto ai responsabili, e agli ausiliari del soggetto organizzatore, nonché agli ausiliari del servizio di custodia.
4. L'accesso agli spogliatoi ed ai campi di gara durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
5. L'allestimento dei campi di gara è competenza dell'organizzatore della gara o della manifestazione. A.S.I.S., attraverso il gestore del servizio di custodia, predispone le attrezzature sportive. E' compito del soggetto organizzatore della gara o manifestazione la verifica della conformità e dell'idoneità delle attrezzature sportive di proprietà di A.S.I.S. e del Comune di Trento alle regole tecniche federali.

Art. 6

Uso di beni e attrezzature. Disciplina dei lanci

1. Gli utenti dei campi di atletica leggera potranno usufruire, per gli allenamenti, di tutta l'attrezzatura, fissa e mobile, presente presso l'impianto. L'attrezzatura va richiesta al servizio di custodia che la consegna agli utenti. L'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza e le istruzioni dell'istruttore o dell'allenatore. Gli utenti e i responsabili tecnici sono tenuti a verificare, prima dell'uso, che l'attrezzatura ricevuta dal servizio di custodia sia efficiente e in buono stato di manutenzione. Gli utenti e i responsabili sono tenuti a segnalare tempestivamente al servizio di custodia o ad A.S.I.S. eventuali disservizi funzionali/tecnici delle attrezzature che pregiudicano o possano pregiudicare la sicurezza di cose o di persone.
2. Durante le gare e le manifestazioni, l'uso dell'attrezzatura sportiva è svolto sotto la vigilanza degli ufficiali di gara preposti ai sensi delle regole tecniche federali.
3. Il materiale sportivo dovrà essere richiesto al servizio di custodia, che provvederà a consegnarlo previa sottoscrizione dell'apposito verbale di consegna.

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

- Al termine degli utilizzi, il materiale sportivo dovrà essere riconsegnato, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 7, al servizio di custodia, il quale provvederà al relativo ritiro e rimessaggio.
4. A.S.I.S. non è responsabile dell'uso e della custodia di attrezzature sportive di proprietà di terzi e da questi introdotte nell'impianto sportivo.
5. La pratica delle discipline sportive del lancio del disco, del martello e del peso può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di queste discipline dell'atletica leggera. La pratica di queste discipline può essere svolta esclusivamente nelle pedane circolari e verso i settori di caduta predisposti per ciascuna disciplina. Il lancio degli attrezzi del disco, del martello e del peso può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.
6. I praticanti del lancio del disco e del martello devono esercitare i lanci da una pedana circolare munita di gabbie a pannelli mobili all'apertura, avendo cura di verificare che la posizione e l'angolazione della gabbia sul terreno rispettino il settore di caduta e l'area massima di pericolo consentita rispettivamente per i lanci del disco e del martello dai regolamenti tecnici federali.
7. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può essere svolta esclusivamente in presenza di un tecnico federale qualificato all'istruzione/allenamento di questa disciplina dell'atletica leggera. La pratica della disciplina sportiva del lancio del giavellotto può altresì essere svolta esclusivamente dalla pedana di rincorsa e nella direzione del settore di caduta predisposto per detta disciplina. Il lancio dell'attrezzo del giavellotto può essere effettuato quando nel settore di caduta non è presente alcuna persona e avendo cura di assicurare l'incolumità delle persone a qualsiasi titolo presenti nell'impianto sportivo.
8. I praticanti le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello devono usare attrezzi conformi e idonei secondo le regole tecniche federali. Dopo ogni lancio, gli attrezzi devono essere sempre riportati presso la pedana e mai rilanciati.
9. Le discipline del lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello possono iniziare solo ed unicamente su specifica autorizzazione del servizio di custodia, dopo la conclusione delle attività scolastiche ed, in ogni caso, in situazione di assenza totale di rischi per le persone presenti nell'impianto sportivo.
10. Il lancio del giavellotto, del peso, del disco e del martello da parte di alunni o alunne, durante l'orario riservato alle attività scolastiche, può essere esercitato solo ed unicamente con il consenso dell'insegnante e sotto la vigilanza dell'istruttore.

A.S.I.S.
Direttore
ing. Luciano Travaglia

Art. 7³

*Norme comportamentali d'uso
dell'impianto e delle sue parti funzionali*

1. Gli spazi dei campi di atletica leggera quali: spazi per l'attività sportiva, spazi per i servizi di supporto, impianti tecnici, spazi per il pubblico, spazi aggiuntivi per l'organizzazione sportiva e le aree sussidiarie sono adibiti agli usi per i quali sono stati costruiti; non possono pertanto essere adibiti ad usi personali, né diventare deposito di materiale vario.
2. Nel caso in cui l'attività sportiva praticata indoor o outdoor contempli lo svolgimento di esercizi fisici con l'ausilio di attrezzatura per la pesistica, per lo stretching o comunque altra attrezzatura idonea all'esercizio fisico individuale la figura dell'istruttore dovrà possedere i relativi requisiti tecnico-professionali richiesti dall'ordinamento giuridico statale, dall'ordinamento sportivo ed eventualmente quelli consigliati dal costruttore dell'attrezzatura in uso.
3. Non è consentito lasciare in deposito (se non preventivamente autorizzati con nota scritta di A.S.I.S.), né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose.
4. Gli utenti, nell'uso dell'impianto sportivo, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio. Gli utenti devono essere muniti di debita tenuta sportiva e di apposite scarpe di gara munite di chiodi su soles e tacco in numero massimo ammesso dalle norme tecniche federali, allo scopo di non danneggiare la pista in sintetico, le pedane, le zone di stacco e le zone di caduta.
5. Le Società sportive i cui atleti non utilizzano scarpe da ginnastica dovranno garantire che i rispettivi atleti non calpestino la pista in sintetico; a tale scopo dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari.
6. Eventuali danni arrecati alle attrezzature sportive ed agli immobili messi a disposizione dovranno essere risarciti dai responsabili ad A.S.I.S..
7. L'utenza è tenuta ad osservare rigorosamente le norme di cui alle L. 16.01.2003 n. 3 e L.P. 22.12.2004 n. 13 (disposizioni in materia di divieto di fumo).
8. È vietato introdurre nell'intero impianto sportivo, incluso le zone riservate agli spettatori, qualsiasi tipo di veicolo, qualsiasi specie animale e attrezzatura sportiva non compatibile con l'impianto sportivo.
9. È fatto obbligo agli accompagnatori e al pubblico di trovare posto esclusivamente nella zona riservata al pubblico o all'esterno dell'area destinata all'attività sportiva.
10. A.S.I.S. ed il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo, di eventuali ammanchi, di furti di cose arbitrariamente depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.

³ Articolo sostituito con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2015 dd. 29.4.2015.

ASIS
Direttore
ing. Luciano Travaglia

11. Gli utenti sono tenuti a segnalare sempre al servizio di custodia o direttamente ad A.S.I.S. atti, fatti ed inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli di A.S.I.S. e del Comune di Trento e della sicurezza di persone o di cose, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

12. Gli utenti possono indirizzare ogni eventuale reclamo e suggerimento direttamente all'Ufficio rapporti con l'utente di A.S.I.S..

Art. 7 bis⁴

*Regole d'accesso alle sale preatletismo
annesse ai campi di atletica*

1. L'accesso alla sala preatletismo 1 del Campo scuola di atletica leggera è consentito a utenti in possesso di tessera magnetica in corso di validità abilitante all'accesso al Campo scuola medesimo. L'accesso degli utenti può avvenire purchè risultino osservate le seguenti condizioni e modalità:

- a) atleti maggiorenni;
- b) atleti minorenni solo se accompagnati da istruttore di maggiore età che ne assume la responsabilità e la vigilanza durante tutta la permanenza nella sala;
- c) numero massimo di utenti contemporaneamente presenti: quattro;
- d) tempo massimo di permanenza per singolo utente: un'ora al giorno.

2. L'accesso alla sala preatletismo 2 del Campo scuola di atletica leggera è consentito a utenti in possesso di tessera magnetica in corso di validità abilitante all'accesso al Campo scuola medesimo nonché all'utilizzo della sala preatletismo 2. L'apertura della palestra è abilitato dalla tessera magnetica. L'accesso degli utenti può avvenire purchè risultino osservate le seguenti condizioni e modalità:

- a) atleti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età accompagnati da istruttore di maggiore età anch'egli munito di tessera magnetica di accesso in corso di validità; l'istruttore assume la responsabilità e la vigilanza degli atleti di riferimento durante tutta la permanenza degli stessi;
- b) atleti qualificati riconosciuti tali da dichiarazione FIDAL che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età anche se non accompagnati da istruttore;
- c) istruttori di maggiore età;
- d) vietato l'accesso a utenti che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, anche se accompagnati da istruttore;
- e) numero massimo di utenti (atleti e istruttori compresi) contemporaneamente presenti: dodici;
- f) tempo massimo di permanenza per singolo utente: due ore al giorno.

⁴ Articolo introdotto con verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione A.S.I.S. n. 2/2015 dd. 29.4.2015.

Art. 8

Rispetto del presente Regolamento

1. Il servizio di custodia assicurerà personalmente o a mezzo di delegato il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.
2. Il rispetto del presente Regolamento è richiesto a tutti gli utenti dei campi di atletica anche se non affiliati o tesserati alla FIDAL.
3. A.S.I.S. e il Comune di Trento hanno piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive e manifestazioni extrasportive. I predetti funzionari, muniti di tessera di riconoscimento, hanno libero accesso all'impianto.

Art. 9

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate, per quanto applicabili in sede di allenamento, le norme tecniche federali per l'apprestamento dei campi di gioco dell'atletica leggera, l'uso dei campi e degli attrezzi stabilite dalla FIDAL.

A.S.I.S.
Direttore
Ing. Luciano Travaglia